

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE -
PATRIMONIO

N. 58 del 17/02/2026

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2026 ALLA TIM S.P.A. - CIG BA7039BC57

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di febbraio nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,
svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2026 ALLA TIM S.P.A. - CIG BA7039BC57

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017;

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/07/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028 e successiva deliberazione n. 32 del 20/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della giunta comunale n. 2 del 10/01/2026 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione semplificato (PEG) per il periodo 2026-2028”;
- deliberazione della giunta comunale n. 30 del 29/03/2025 ad oggetto: “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027”.

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Premesso che:

- in data 23.07.2018 era stata aggiornata sul Mercato Elettronico della Consip S.p.a. l’offerta per i “Servizi di telefonia mobile ricaricabile con il Piano “TIM EUROPA 15GB”, definita con la Società Telecom Italia con sede legale in Milano Via G. Negri n. 1;
- con determinazione del Settore Finanziario Tributi n. 234 del 27.09.2018 si era provveduto ad aderire al Mercato Elettronico della Consip S.p.a. per i servizi di telefonia mobile forniti dalla Società Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, Via G. Negri n. 1;
- il contratto in questione è entrato in vigore dalla data di perfezionamento ed ha una durata indeterminata;
- si rende necessario confermare il fornitore del servizio di telefonia mobile per l’anno 2026, in ragione della spesa contenuta e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Richiamati:

- gli artt. 449 e 450 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
- l'art. 1 commi 7 e 9 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto possibile, in applicazione degli atti e delle norme su richiamate, derogare al ricorso ad un nuovo approvvigionamento presso CONSIP o presso MEPA, anche in quanto l'importo del servizio risulta essere al di sotto dei 5.000,00 euro, importo per il quale non è obbligatorio il ricorso all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o convenzioni Consip;

Considerato che, per i motivi suddetti, è stata interpellata la TIM S.P.A. – Via Gaetano Negri 1 MILANO P.IVA/C.F. 00488410010, la quale ha confermato la disponibilità ad espletare il servizio confermando il costo del canone dell'anno precedente per la fornitura in parola;

Ritenuto legittimo, per le motivazioni su indicate, il ricorso alla conferma del servizio alla TIM S.p.A.;

Vista la Legge 13 Agosto 2010, n. 136 ed in particolare l'articolo 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicate alle pubbliche commesse;

Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010 in base ai quali si specifica che per il servizio in questione l'A.V.C.P. ha assegnato il codice **CIG BA7039BC57** e verificato altresì che il **DURC ON LINE** della suddetta ditta risulta **regolare** (Protocollo INPS_48881930 in data 05.01.2026) ed avente scadenza validità il 05.05.2026;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.11.2004;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 ed in particolare l'art. 50;

Richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzione - Patrimonio, in merito all'adozione del presente atto;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03.08.2009, e che l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la fornitura del servizio di telefonia mobile per l'anno 2026 alla TIM S.P.A. – Via Gaetano Negri 1 MILANO (P.IVA/C.F. 00488410010) e per un importo annuo presunto di € 1.990,00 oltre IVA al 22% per € 437,80 = € 2.427,80;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento relativa all'anno 2026, ammontante ad € 2.427,80 in esercizio finanziario 2026 del bilancio 2026-2028 al codice di bilancio 1.02.1.103 capitolo 1043/9;
3. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026;
4. di dare atto che il presente affidamento è disposto nei limiti e nel rispetto delle procedure del regolamento dei contratti adottato ai sensi del D.P.R. 384/2001 con deliberazione C.C. n. 46/2004, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., degli artt. 449 e 450 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come successivamente

modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 512, della legge 160/2019;

5. è fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente affidamento, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, che qui si intende integralmente richiamato;
6. di aver accertato che il presente impegno di spesa ed il conseguente pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
7. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in quanto affidamento effettuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) dello stesso D.Lgs. 36/2023;
8. Di dare atto, altresì, che il contratto di affidamento sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
9. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 37 e 9 bis del D.Lgs. 33/2016 gli obblighi di pubblicazione dei dati, degli atti e delle informazioni relative al presente affidamento si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC;
10. La presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

☒ non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21/04/2023;

☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 17/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

Arch. Gustavo Martino GAMERRO
